



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 – 53800 fax 0163 52405
C.F. 82003830021 info@unionemontanavalsesia.it www.unionemontanavalsesia.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA FRUIZIONE DELLE PISTE CICLO PEDONALI DELLA VALSESIA

(Approvato con Deliberazione del Consiglio n.20 del 3 maggio 2018)

INDICE

Articolo 1 – Introduzione

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Articolo 3 – Norme generali di comportamento

Articolo 4 – Norme generali di utilizzo

Articolo 5 – Circolazione dei veicoli a motore

Articolo 6 – Norme generali per l'accesso ed il transito in deroga

Articolo 7 – Vigilanza

Articolo 8 – Sanzioni

Articolo 1 – Introduzione

Le piste ciclo pedonali realizzate dai Comuni e dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, sono itinerari rivolti allo svolgimento di attività fisico-motorie, svago, tempo libero, riposo, studio e osservazione della natura e sono destinate prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile, a doppio senso di circolazione. Le piste possono essere frequentate anche per escursioni a cavallo. Le piste ciclo pedonali sono aperte al pubblico. L'accesso e l'utilizzo della pista ciclabile è consentito nel rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti norme d'uso, fatti salvi ulteriori obblighi e divieti stabiliti da norme di legge o regolamenti. Le limitazioni d'uso contenute in questo documento hanno, quale unico scopo, la completa e tranquilla fruibilità della pista ciclabile e la tutela dell'ambiente circostante. Le piste, per il fondo in terreno naturale e generalmente non pavimentato, sono destinate alle mountain bikes e non alle biciclette da strada o da corsa e pertanto e' obbligatorio attenersi alle presenti norme.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai percorsi ciclopeditoni presi in carico dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia su specifica delega dei Comuni Membri attraverso apposita convenzione e individuati nella planimetria ALLEGATO 1).

In merito alla fruizione multipla, si rimanda alla distinta dei tratti (ALLEGATO 2) e applicano gli articoli 16 e 17 del "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)". ALLEGATO 3)

In merito ai divieti ed alle deroghe/all'accesso per i mezzi motorizzati si applica in parte l'Articolo 11 della Legge regionale n. 32 del 02 novembre 1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale." ALLEGATO 4)

Articolo 3 – Norme generali di comportamento

Ogni utilizzatore è tenuto a rispettare gli altri frequentatori delle piste ciclabili, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso delle piste. In tutti gli ambiti di cui all'articolo 2, in particolare, è vietato:

- ✓ Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- ✓ Accendere fuochi;
- ✓ Danneggiare le attrezzature, l'arredo (panchine, cestini, dissuasori, etc.) e la segnaletica relativa alla pista ciclo pedonale ed alle aree ad essa attinenti;
- ✓ Danneggiare o calpestare le aree agricole o coltivate lungo i tracciati, i prati con erba alta non ancora sfalciata, la vegetazione spontanea;
- ✓ Raccogliere i fiori, frutti o prodotti presenti nelle aree agricole;
- ✓ Sostare o indugiare sulla carreggiata e causare intralcio al transito;
- ✓ Assumere in generale comportamenti pericolosi per gli altri utenti;
- ✓ Posizionare lungo le piste segnali, locandine o cartelli pubblicitari NON autorizzati dall'Ente competente;
- ✓ Installare manufatti di qualsiasi tipo lungo le piste;
- ✓ Modificare in alcun modo il tracciato;
- ✓ Contrassegnare i percorsi con vernici o segnali NON autorizzati dall'Ente competente.

In tutte le aree interessate dal passaggio delle piste ciclo pedonali è inoltre previsto:

- Il divieto di accedere durante le ore notturne ovvero dopo il crepuscolo;
- Il divieto di compiere manovre o giochi pericolosi per gli altri utenti e per se stessi;
- L'obbligo per le biciclette di tenere una velocità adeguata e comunque non superiore a 20 km/h, di mantenere le condizioni di sicurezza, tenendo la destra rispetto al proprio senso di marcia ed avendo padronanza del mezzo che si usa in rapporto al numero di persone che utilizzano il percorso;
- L'obbligo di precedenza per i pedoni;
- Il divieto di utilizzo delle piste per attività di carattere agonistico o per competizioni in generale, salvo espressa autorizzazione;
- Il divieto di ingombrare in parte o completamente la pista ostruendone il percorso.

Articolo 4 – Norme generali di utilizzo

I conducenti di biciclette, per fruire dei percorsi, devono:

- a) Trovarsi in buone condizioni di salute psicofisica;
- b) Essere dotati di casco;
- c) Essere dotati di mezzi tipo mountain bike di buona qualità, idonei a percorsi di montagna;
- d) Verificare prima della partenza l'efficienza del mezzo, in particolare di cambio e freni;
- e) Utilizzare abbigliamento e calzature idonee all'ambiente ed ai percorsi utilizzati, tenendo conto di repentini cambiamenti del tempo meteorologico;
- f) Possedere sufficienti basi tecniche per la guida di mountain bike;
- g) Programmare le uscite in funzione delle proprie capacità ed alla tipologia di percorso prescelta;
- h) Non uscire dal percorso o tagliare le curve;
- i) Procedere a velocità moderata, su unica fila, salvo che uno di essi sia di età minore di anni dieci e proceda a lato dell'altro.
- j) Rispettare le indicazioni e la segnaletica ufficiale presente lungo il percorso, rappresentata nell'ALLEGATO 6.

Inoltre si ricorda che:

- l) I minori che utilizzano la pista lo fanno sotto la responsabilità degli adulti che ne esercitano la potestà;
- m) I pedoni devono circolare, di regola, sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia;
- n) I cani, di qualsiasi taglia, devono essere sempre condotti al guinzaglio, come da caratteristiche tecniche previste per legge e, se pericolosi, muniti di museruola.
- o) La persona che conduce il cane è tenuta all'immediata pulizia e all'asporto delle deiezioni solide dall'animale prodotte. Il personale addetto alla vigilanza può disporre l'allontanamento dei cani nel caso non vengano rispettate le disposizioni sopra indicate.

Articolo 5 – Circolazione dei veicoli a motore

E' vietato l'accesso ed il transito a tutti i mezzi motorizzati, anche elettrici, ai sensi dell'Art.11 della L.R.32/1982, salvo ai possessori di specifico titolo, rilasciato dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia.

Le biciclette con pedalata assistita non sono considerate veicoli motorizzati.

Ad eccezione dei tratti individuati sulla allegata cartografia ove vige il divieto assoluto, è ammesso il transito ad alcune tipologie di soggetti nei tratti ed orari indicati nell'ALLEGATO 1 del presente Regolamento.

E' vietato, anche per i soggetti aventi titolo, sostare o parcheggiare i veicoli sulla pista o ingombrarla anche parzialmente.

Sono esclusi dai divieti i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, di vigilanza forestale e antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e le motocarrozze in dotazione a persone disabili.

Articolo 6 – Norme generali per l'accesso ed il transito dei veicoli a motore

I mezzi impiegati nei lavori indicati all'articolo precedente, anche se aventi titolo ai sensi dell'Art.11 L.R.32/1982, possono accedere solo se muniti di apposito titolo identificativo rilasciato dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia.

Gli interessati devono presentare specifica dichiarazione anche a mezzo di posta certificata all'Unione Montana, utilizzando il modello predisposto ALLEGATO 5).

I proprietari dei fabbricati potranno richiedere un solo titolo di accesso e potranno accedere con un solo veicolo per ogni unità abitativa.

La Giunta dell'Unione Montana fissa periodicamente le modalità e le quote eventualmente dovute dagli aventi titolo per gli accessi veicolari e definisce le modalità di verifica degli eventuali danni arrecati dai fruitori stessi nell'espletamento delle attività.

I possessori di titolo di accesso non devono arrecare danno allo stato esistente delle piste pertanto, se rilevati eventuali danni sarà chiesto al fruitore di ripristinare lo stato di fatto o di rifondere le relative spese sostenute dall'Unione.

Gli introiti derivanti dai contributi sono destinati in via esclusiva per le attività di vigilanza e manutenzione dei percorsi.

Articolo 7 – Vigilanza

Le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sono di competenza delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette che ne introitano i relativi proventi.

La vigilanza è inoltre affidata agli organi preposti ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285.

Articolo 8 – Sanzioni

I trasgressori saranno puniti in base alle norme del presente regolamento, dei regolamenti comunali, delle leggi regionali e delle leggi vigenti in materia.

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DEI TRATTI DI PERCORSO CON I RISPETTIVI VINCOLI DI ACCESSO PER I VEICOLI MOTORIZZATI (ALLEGATO 2)

Sono esclusi dai divieti i mezzi impiegati nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e antincendio, di pubblica sicurezza, i veicoli utilizzati per servizio pubblico, nonché le motocarrozine in dotazione a persone disabili.

Le biciclette con pedalata assistita non sono considerate veicoli motorizzati

PERCORSO SUPERIORE DA ALAGNA VALSESIA A BALMUCCIA

1. ALAGNA – FRAZIONE PIANE

Strada comunale. Tratto promiscuo su asfalto.

Accesso libero salvo limitazioni stradali locali.

2. FRAZIONE PIANE DI ALAGNA – ALPE PIANALUNGA

Accesso consentito :

- a) nei lavori agro-silvo-pastorali, purchè aventi titolo di accesso
- b) nella sistemazione di piste sciistiche per la Società Monterosa 2000
- c) nell'esecuzione di opere idraulico-forestali, purchè aventi titolo di accesso
- d) nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, purchè aventi titolo di accesso.

3. ALAGNA – PONTE ISOLELLO DI RIVA VALDOBBIÀ

Tratto promiscuo su fondo naturale

Accesso consentito :

- e) Proprietari di fondi e fabbricati
- f) nei lavori agro-silvo-pastorali, purchè aventi titolo di accesso
- g) nell'esecuzione di opere idraulico-forestali, purchè aventi titolo di accesso
- h) nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, purchè aventi titolo di accesso.

4. PONTE ISOLELLO DI RIVA VALDOBBIÀ – FRAZIONE OTRA DI CAMPERTOGNO

Accesso consentito :

- i) nei lavori agro-silvo-pastorali, purchè aventi titolo di accesso
- j) nell'esecuzione di opere idraulico-forestali, purchè aventi titolo di accesso
- k) nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, purchè aventi titolo di accesso.
- l)

5. FRAZIONE OTRA – FRAZIONE TETTI DI CAMPERTOGNO

Strada comunale. Tratto promiscuo su asfalto

Accesso libero salvo limitazioni stradali locali.

6. FRAZIONE TETTI – FRAZIONE QUARE DI CAMPERTOGNO

Tratto promiscuo su fondo naturale

Accesso consentito :

- m) Proprietari di fabbricati
- n) nei lavori agro-silvo-pastorali, purchè aventi titolo di accesso
- o) nell'esecuzione di opere idraulico-forestali, purchè aventi titolo di accesso
- p) nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, purchè aventi titolo di accesso.

7. FRAZIONE QUARE DI CAMPERTOGNO - PIODE

Accesso consentito :

- q) Proprietari dei fabbricati
- r) nei lavori agro-silvo-pastorali, purchè aventi titolo di accesso
- s) nell'esecuzione di opere idraulico-forestali, purchè aventi titolo di accesso
- t) nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, purchè aventi titolo di accesso.

8. PIODE – FRAZIONE REALE DI PIODE

Strada comunale. Tratto promiscuo su asfalto

Accesso libero salvo limitazioni stradali locali.

9. FRAZIONE REALE DI PIODE – PONTE SEGGIOVIE DI PILA

Accesso consentito :

- u) Proprietari dei fabbricati
- v) nei lavori agro-silvo-pastorali, purchè aventi titolo di accesso
- w) nell'esecuzione di opere idraulico-forestali, purchè aventi titolo di accesso
- x) nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, purchè aventi titolo di accesso.

10. PONTE SEGGIOVIE DI PILA – FRAZIONE CHIOSO DI SCOPELLO

Strada comunale. Tratto promiscuo su asfalto

Accesso libero salvo limitazioni stradali locali.

11. PONTE QUARE DI CAMPERTOGNO – RASSA

Strada provinciale. Tratto promiscuo su asfalto.

Accesso libero.

12. RASSA – ALPE SORBA DI RASSA

Accesso consentito :

- y) Proprietari dei fabbricati
- z) nei lavori agro-silvo-pastorali, purchè aventi titolo di accesso
- aa) nell'esecuzione di opere idraulico-forestali, purchè aventi titolo di accesso
- bb) nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, purchè aventi titolo di accesso.

13. ALPE SORBA – ALPE DOSSO DI RASSA

Su questo tratto il è vietato il transito tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 17:00

Accesso consentito :

- cc) Proprietari dei fabbricati
- dd) nei lavori agro-silvo-pastorali, purchè aventi titolo di accesso
- ee) nell'esecuzione di opere idraulico-forestali, purchè aventi titolo di accesso
- ff) nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, purchè aventi titolo di accesso.

14. ALPE DOSSO – ALPE SORBELLA DI RASSA

Su questo tratto il è vietato il transito tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 17:00

Accesso consentito :

- gg) Proprietari dei fabbricati
- hh) nei lavori agro-silvo-pastorali, purchè aventi titolo di accesso
- ii) nell'esecuzione di opere idraulico-forestali, purchè aventi titolo di accesso
- jj) nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, purchè aventi titolo di accesso.

15. ALPE SORBELLA DI RASSA – ALPE PIZZO DI PIODE

Su questo tratto il è vietato il transito tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 17:00

Accesso consentito :

- kk) Proprietari dei fabbricati
- ll) nei lavori agro-silvo-pastorali, purchè aventi titolo di accesso
- mm) nell'esecuzione di opere idraulico-forestali, purchè aventi titolo di accesso
- nn) nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, purchè aventi titolo di accesso.

16. ALPE PIZZO DI PIODE – ALPE MERA DI SCOPELLO

Su questo tratto il è vietato il transito tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 18:00

Accesso consentito :

- oo) nei lavori agro-silvo-pastorali, purchè aventi titolo di accesso
- pp) nell'esecuzione di opere idraulico-forestali, purchè aventi titolo di accesso
- qq) nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, purchè aventi titolo di accesso.

17. ALPE MERA – FRAZIONE CHIOSO DI SCOPELLO

Strada comunale. Tratto promiscuo su asfalto

Accesso libero salvo limitazioni stradali locali.

18. FRAZIONE CHIOSO DI SCOPELLO – LOCALITA' CHIESA DI SCOPA

Accesso consentito :

- rr) Proprietari dei fabbricati
- ss) nei lavori agro-silvo-pastorali, purchè aventi titolo di accesso
- tt) nell'esecuzione di opere idraulico-forestali, purchè aventi titolo di accesso
- uu) nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, purchè aventi titolo di accesso.

19. LOCALITA' CHIESA – FRAZIONE MURO DI SCOPA

Strada comunale. Tratto promiscuo su asfalto
Accesso libero salvo limitazioni stradali locali.

20. FRAZIONE MURO DI SCOPA – FRAZIONE OTRA DI BALMUCCIA

Nessun accesso consentito.
Ciclopedonale esclusivo, salvo manutenzione pista e soccorsi.

21. FRAZIONE OTRA – BALMUCCIA CENTRO

Tratto promiscuo su fondo naturale.
Accesso consentito :

- vv) Proprietari dei fabbricati
- ww) nei lavori agro-silvo-pastorali, purchè aventi titolo di accesso
- xx) nell'esecuzione di opere idraulico-forestali, purchè aventi titolo di accesso
- yy) nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, purchè aventi titolo di accesso.

PERCORSO INFERIORE DA VARALLO A VALDUGGIA

22. VARALLO BIVIO CIVIASCO – FRAZIONE CILIMO DI VARALLO

Tratto promiscuo su fondo naturale.
Accesso consentito :

- zz) Proprietari dei fabbricati
- aaa) nei lavori agro-silvo-pastorali, purchè aventi titolo di accesso
- bbb) nell'esecuzione di opere idraulico-forestali, purchè aventi titolo di accesso
- ccc) nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, purchè aventi titolo di accesso.

23. FRAZIONE CILIMO DI VARALLO - CIVIASCO

Accesso consentito :

- ddd) nei lavori agro-silvo-pastorali, purchè aventi titolo di accesso
- eee) nell'esecuzione di opere idraulico-forestali, purchè aventi titolo di accesso
- fff) nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, purchè aventi titolo di accesso.

24. CIVIASCO – ALPE PIAGGIA DI VARALLO

Nessun accesso consentito.
Ciclopedonale esclusivo, salvo manutenzione pista e soccorsi.

25. FRAZIONE ROCCAPIETRA – ALPE PIAGGIA DI VARALLO

Accesso consentito :

- ggg) nei lavori agro-silvo-pastorali, purchè aventi titolo di accesso
- hhh) nell'esecuzione di opere idraulico-forestali, purchè aventi titolo di accesso
- iii) nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, purchè aventi titolo di accesso.

ALLEGATO 3

Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 2012, n. 9/R.

Estratto del “Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)”.

Art.16

(Fruizione multipla)

1. La fruizione multipla (a piedi, in bicicletta e a cavallo) è di norma liberamente consentita su tutti i percorsi inclusi nella rete escursionistica regionale ad eccezione dei casi in cui, per determinate caratteristiche fisiche dei percorsi, degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori, in accordo con i comuni interessati, definiscono specifiche modalità di fruizione dei percorsi.

Art.17

Indirizzi per la fruizione in bicicletta/mountain bike)

1. Ferme restando le indicazioni di cui all'articolo 16, comma 5, della l.r. 12/2010 (down hill), la fruizione dei percorsi della RPE con bicicletta/mountain bike (MTB) è di norma consentita sui percorsi che presentano caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.

2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche (elevata pendenza, larghezza limitata, particolare tipologia di fondo ed altre caratteristiche valutate dal soggetto gestore determinanti per la fruizione in bicicletta) tali da impedire di fatto la fruizione multipla o da renderla difficoltosa anche ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto competente ai fini della gestione tecnica dei settori, di cui all'articolo 10 della l.r. 12/2010, può, nell'ambito della pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con i comuni interessati e le associazioni coinvolte:

a) interdire la fruizione con biciclette/MTB, qualora l'incidenza, dei tratti non adatti alla fruizione con biciclette/MTB sia significativa rispetto alla totalità del percorso. Su tali percorsi è fatto obbligo riportare il simbolo di divieto per biciclette/MTB secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30;

b) mantenere la fruizione multipla del percorso, qualora l'incidenza dei tratti non adatti alla fruizione con biciclette/MTB sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo alle biciclette/MTB il transito con il mezzo a mano nei tratti in cui l'incrocio con altri utenti sia difficoltoso. Sui tali percorsi a fruizione multipla i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori e i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di apporre le specifiche avvertenze e segnalazioni destinate alla sicurezza degli escursionisti (per esempio l'obbligo di portare a mano la bicicletta per un certo tratto);

c) destinare il percorso ad attività diverse dall'escursionismo sia a piedi che in biciclette/MTB, quali il down hill, in conformità alla legislazione vigente in materia, escludendo dunque il percorso dalla RPE.

3. È possibile che nell'ambito delle prescrizioni di tutela degli itinerari di interesse storico-culturale di cui all'articolo 21, comma 4, laddove tratti di percorso appartenenti a tali itinerari siano caratterizzati da tecniche costruttive o utilizzo di materiali di specifico interesse per la loro appartenenza ad un sistema di infrastrutturazione del territorio storicamente consolidata (ad esempio lastricatura, parapetti, muri a secco) e che possano essere danneggiati dal passaggio delle biciclette, siano presi provvedimenti in merito al divieto di transito delle biciclette/MTB su tali tratti.

4. Tutte le limitazioni del presente articolo riguardano anche i percorsi della RPE presenti all'interno delle aree di parchi, riserve ed altre aree naturali protette. Tali limitazioni possono essere integrate da particolari provvedimenti e regolamenti interni a tali aree.

ALLEGATO 4

**Estratto della Legge regionale n. 32 del 02 novembre 1982 e ss.mm.ii.
"Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale."**

Art. 11. *(Fuoristrada)*

Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.

...commi 1 e 2 abrogati...

3.

Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste, possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a cinque anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma.

4.

Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire previo parere vincolante della Regione il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi:

- a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;
- b) i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dalle amministrazioni provinciali alle operazioni di controllo della fauna;

È vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60 .

5 bis.

In deroga ai comma 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all'

articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte). Lo svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non costituisce variazione dell'uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

6.

Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.

Art. 38

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 120,00 a euro 360,00. La sanzione è maggiorata da euro 300,00 a euro 1.000,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:

- 1) non risulti regolarmente immatricolato;
- 2) sia privo di targa, o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;
- 3) sia privo di assicurazione;
- 4) non venga fermato dal conducente in occasione di attività di controllo da parte dei soggetti autorizzati alla vigilanza;
- d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla l.r. 40/1998 o per le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 11 o realizzate in difformità della stessa, si applica la sanzione di euro 10.420,00 a carico degli organizzatori, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi;

e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree protette, salvo che il fatto commesso nelle predette aree sia punito con una sanzione più elevata.

Art. 40

(Proventi e relazione annuale)

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitati nel bilancio delle province e della Città metropolitana di Torino che le utilizzano per attività di tutela ed educazione ambientale e in particolare per le attività di vigilanza e contenzioso svolte dal proprio personale o da quello direttamente coordinato.

3. Le province e la Città metropolitana di Torino trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge con particolare riferimento ai provvedimenti adottati e all'impiego delle somme di cui al comma

ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE PER IL TITOLO DI ACCESSO

Il sottoscritto

Nato a Il e residente a
..... Via/Loc.....

Telefono e mail

In qualità di :

Proprietario di terreni/fabbricato siti in Comune di
Località Foglio n..... mappale n.....

Legale rappresentante della Ditta.....
Avente sede in Via

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- 1) Di avere preso visione del Regolamento e di accettarne il contenuto in tutte le sue parti.
- 2) Di avere titolo per l'accesso in deroga per lo svolgimento delle seguenti attività:

.....
.....
.....

Periodo previsto

- 3) Di autorizzare l'Unione Montana e suoi incaricati, a svolgere i controlli che riterrà opportuni riguardanti l'utilizzo della pista da parte del sottoscritto.
- 4) Di essere consapevole che il tracciato per il quale richiede titolo di accesso non è una pista/strada carrozzabile e quindi priva di segnaletica e protezioni stradali per i veicoli, assumendosene le conseguenti responsabilità in caso di danni propri o a terzi.
- 5) Di autorizzare l'Unione Montana Valsesia al trattamento dei dati limitatamente allo svolgimento dei procedimenti amministrativi conseguenti al ricevimento della presente.

DICHIARA INOLTRE

Di essere esentato dal versamento del contributo ai sensi dell'Art.6 del regolamento

Di aver provveduto al versamento della somma di €..... a favore dell'Unione
Montana dei Comuni della Valsesia, in quanto rientrante nella Categoria n.....

Di aver provveduto al versamento della somma di €..... a favore dell'Unione
Montana dei Comuni della Valsesia, quale cauzione per gli interventi da eseguire per un
valore complessivo di €.....

Data.....

Firma

.....

ALLEGA COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA'

ALLEGATO 6


SEGNALETICA UFFICIALE DELLA PISTA CICLOPEDONALE

La segnaletica direzione, orizzontale e verticale, presente sul percorso è rappresentata in via esclusiva dalle seguenti tipologie di cartelli e bacheche:

A) PANNELLI INFORMATIVI SUI VARI TRATTI DI PERCORSO



B) FRECCE E INDICAZIONI SEGNALETICHE



cm 19 x 17